



TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA

SEZIONE FALLIMENTARE

Il Tribunale Ordinario di Civitavecchia, in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea Barzellotti, ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento unitario n. 80 - 1/2023, promosso

DA

Heros Giubbini e Marialuisa Agostini, elettivamente domiciliati in Cerveteri (RM), via Mario Pelagalli, 15A, presso lo studio dell'avv. Margherita Del Villano, che li rappresenta e difende, giusta delega rilasciata su foglio separato ed unito telematicamente al ricorso per "ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 e ss. codice della crisi e dell'insolvenza".

Ricorrente

Letto il piano depositato il 07.07.2023 da parte ricorrente per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;

ritenuto di doversi applicare gli art. 67 e segg. c.c.i.i. in quanto il ricorso è stato depositato in data successiva al 15.07.2022, ossia la data di entrata in vigore del Codice della crisi di impresa, anche a fronte del fatto che la disposizione ex art. 390, I co., c.c.i.i. prevede che "i ricorsi per dichiarazione di fallimento e le proposte di concordato fallimentare, i ricorsi per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l'apertura del concordato preventivo, per l'accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa e le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento depositati prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono definiti secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3";

richiamato il decreto reso il 09.07.2023;

rilevato che - con memoria depositata il 17.07.2023 - parte ricorrente ha presentato i chiarimenti ed i documenti integrativi richiesti con il detto decreto reso il 09.07.2023 ed - in



particolare – parte ricorrente ha integrato la proposta di accordo con la previsione della soddisfazione del creditore BNL – per la parte eccedente il valore oggetto di ipoteca – con percentuale di soddisfazione della restante parte del credito degradata a chirografo;

ritenuto che la prospettata situazione di sovraindebitamento è maturata a fronte di debiti estranei all'esercizio di un'attività imprenditoriale e/o professionale, di talchè si ritiene che il ricorrente abbia i requisiti previsti dall'art. 2, I co. lett. "e", c.c.i.i.i.;

rilevata la presenza della relazione dell'OCC come richiesto ex artt. 67 e 68 c.c.i.i.i. che ha indicato le ragioni dell'insolvenza e della diligenza impiegati dal debitore per contrarre le obbligazioni assunte, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere a dette obbligazioni, la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, l'indicazione presunta dei costi e la convenienza rispetto ad una procedura avente natura liquidatoria;

rilevato che non risultano essere stati posti in essere atti in frode ai creditori;

rilevato che il ricorrente ha prodotto tutti i documenti richiesti ex artt. 67 e 68 c.c.i.i.i.;

ritenuto che non risultano presenti le condizioni ostative – ex art. 69 c.c.i.i. – all'apertura del procedimento di omologa della proposta e del piano per definire lo stato di sovraindebitamento del consumatore;

ritenuta la propria competenza in quanto il ricorrente risulta risiedere nel territorio ricadente nel circondario di questo Tribunale;

ritenuto di dover procedere secondo la disposizione ex art. 70 c.c.i.i.

rilevato che parte ricorrente ha domandato – ex art. 70, IV co., c.c.i.i. - a questo Tribunale di disporre le misure protettive della sospensione dei procedimenti esecutivi ed in particolare di sospendere il procedimento esecutivo individuale n.r.g. 210/2020 pendente presso il Tribunale Ordinario di Civitavecchia e della sospensione delle azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore e le altre misure idonee per conservare l'integrità del patrimonio del consumatore fino alla conclusione del procedimento;

ritenuto che le misure protettive richieste da parte ricorrente possano essere concesse in quanto funzionali all'esito positivo del ricorso ex artt. 67 e segg. c.c.i.i., posto che eventuali azioni esecutive e cautelari e quella attualmente pendente potrebbero pregiudicare l'afflusso di liquidità con conseguente irreversibilità della crisi e frustrazione dello scopo del proposto accordo e piano;

ritenuto che la frustrazione dello scopo del proposto accordo e piano conseguirebbero anche laddove fosse consentito ai creditori aventi titolo o causa anteriori alla proposizione del piano e della proposta di acquisire nuovi diritti di prelazione;

ritenuto quindi che debbano essere concesse le misure protettive richieste da parte ricorrente;

visti gli artt. 67, 68 e 70 c.c.i.i.



P.T.M.

Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica

DISPONE

che la proposta ed il piano presentati - e come integrati con la nota depositata il 17.07.2023 - da Heros Giubbini, nato a Pepoli (PE) il 19.03.1978, e da Marialuisa Agostini, nata a Civitavecchia (RM) il 08.02.1983, residente in Cerveteri (RM), via Mario Pelagalli, 15A, ed il presente decreto siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale di Civitavecchia;

ORDINA

all'OCC di comunicare detta proposta con il relativo piano ed il presente decreto ai creditori entro giorni da deposito del presente provvedimento, compreso il creditore ipotecario rimasto esterno al piano ed all'accordo di ristrutturazione debiti del consumatore;

INVITA

i creditori a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, con avvertimento che in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

AVVERTE

i creditori, comprensivi del creditore ipotecario rimasto esterno al piano ed alla proposta di ristrutturazione debiti del consumatore, che nei venti giorni successivi alla predetta comunicazione potranno presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione prevista ex art. 70, I co., c.c.i.i.:

ORDINA

all'OCC - sentito il debitore - di riferire entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine previsto ex art. 70, III co., c.c.i.i. a questo Giudice l'esito della votazione dei creditori, l'eventuale proposizione di osservazioni da parte dei creditori e di proporre le eventuali modifiche al piano che si dovessero rendere necessarie;

DISPONE

la sospensione del procedimento esecutivo individuale immobiliare n.r.g. 210/2020 pendente presso il Tribunale Ordinario di Civitavecchia;

ORDINA

il divieto - ex art. 70, IV co., c.c.i.i. - ai creditori di iniziare e/o proseguire azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore ed il divieto ai creditori aventi titolo o causa anteriori alla proposizione della proposta e del piano di acquisire nuovi diritti di prelazione sul suo patrimonio di parte ricorrente;



AVVERTE

parte ricorrente ed i creditori, compreso il creditore ipotecario rimasto esterno al piano ed all'accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore, che le misure protettive sono revocabili - ex art. 70, V co., c.c.i.i. - su istanza dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di atti in frode;

MANDA

la cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente ed all'OCC.

Civitavecchia, 17.07.2023

Il Giudice

dott. Andrea Barzellotti



TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

Sezione Fallimentare

Ristrutturazione Dei Debiti Del Consumatore
ex Art. 67 E S.S. Codice Della Crisi E Dell'insolvenza

Nell'interesse del sig. **Giubbini Heros** (Codice Fiscale GBB HRS 78C19 G878 W) nato a Popoli (PE) il 19.03.1978 e la sig.ra **Agostini Marialuisa** (Codice Fiscale GSTMLS83B48C773D) nata a Civitavecchia (RM) il 08.02.1983 entrambi residenti in Cerveteri (RM) alla via Mario Pelagalli n. 15A, difeso dall'**Avv. Margherita Del Villano** (codice fiscale: DLV MGH 89D47 B963 X), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cerveteri (RM) alla via Fontana Morella n. 50 int. 6, indirizzo di posta certificata: margherita.delvillano@pecavvoticivitatevecchia.it, telefax 06.45559658, giusta procura alle liti in calce al presente atto, il quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni di legge ai citati recapiti.

PREMESSO CHE

- 1) Gli istanti non sono soggetti alle procedure di fallimento e/o concorsuali così come disciplinate e previste dalle disposizioni legislative e normative dall'art.2 del D.Lgs 12 gennaio 2019 n.14, in attuazione della Legge 19 ottobre 2017 n.155, aggiornato al D.Lgs 17 giugno 2022 n.83;
- 2) i medesimi intendono avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 66 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'insolvenza, rubricato "Procedure familiari", secondo cui "*I membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune*";
- 3) Sussistono i presupposti di ammissibilità richiesti dall'art. 65 CCII, in quanto i debitori: non hanno utilizzato nei 5 anni precedenti uno strumento di cui all'art.74 del D.Lgs 12 gennaio 2019 n.14, in attuazione della Legge 19 ottobre 2017 n.155, aggiornato al D.Lgs 17 giugno 2022 n.83 (Codice della Crisi di Impresa ed Insolvenza), non hanno subito per cause a loro imputabili uno dei provvedimenti di cui all'art.72 del D.Lgs 12 gennaio 2019 n.14, in attuazione della Legge 19 ottobre 2017 n.155, aggiornato al D.Lgs 17 giugno 2022 n.83 (Codice della Crisi di Impresa ed Insolvenza),
- 4) hanno fornito idonea documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (come *infra* allegata);
- 5) Si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tali da rendere impossibile l'adempimento delle predette obbligazioni secondo i termini e le condizioni originariamente pattuiti;



- 6) In data 15.05.2023i sigg.ri **Giubbini Heros** e **Agostini Marialuisa** presentavano istanza al Tribunale di Civitavecchia per la nomina di un O.C.C., al fine di potere usufruire delle procedure previste dal CCII, e pertanto, veniva nominata l'Avv. Roberta Calvi (**All.1- istanza di nomina OCC**);
- 7) La composizione dei debiti è indicata nella presente piano in cui viene data evidenza di ciascun creditore, degli importi dei relativi crediti e delle ragioni dell'indebitamento dei sigg.ri Giubbini e Agostini.

1. INDICAZIONE DELLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E SULL'INCAPACITA' DI ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE.

La situazione di crisi economica e finanziaria in cui versano gli stanti è da ricondurre alla crisi lavorativa della sig.ra Agostini che ha influito negativamente sul bilancio familiare, ma procediamo con ordine.

Nell'anno 2005 i coniugi acquistano l'immobile sito in Cerveteri (RM) alla via Mario Pelagalli n. 15/A con concessione di mutuo fondiario avente una rata mensile di € 721,00 a tasso variabile. All'epoca dell'acquisto entrambi i coniugi potevano contare sulla loro forza lavoro, poiché il sig. Giubbini era dipendente presso un'impresa idraulica con contratto a tempo indeterminato € 1.200,00 mensili, mentre la sig.ra Agostini percepiva uno stipendio part-time di € 500,00 circa mensili, come dipendente dello Studio medico del Dott. Aldo Ercoli (**All. 2- estratto contributivo Agostini**).

Purtroppo, dopo circa un anno e mezzo il tasso variabile fa aumentare l'importo mensile del mutuo a quasi € 1.000,00, tanto da far indurre i coniugi alla scelta di rinegoziare il mutuo suddetto con la Banca Nazionale del Lavoro optando per il tasso fisso con rata mensile di € 926,00, rata che, anche se non agevole, permetteva agli stessi di riuscire a gestire le ulteriori spese, senza la costante tensione di ulteriori aumenti.

Nel 2009 nasce il primo figlio e da lì a poco le prime difficoltà, a cui i coniugi hanno sopperito limitando al minimo le spese ed i bisogni familiari, e con l'aiuto di qualche familiare.

Nel 2014 il sig. Giubbini, sempre alla ricerca di un'alternativa lavorativa migliore, trova impiego presso la Idro Termo Soluzioni S.r.l. percependo uno stipendio mensile di € 1.600,00.

Nel 2015 nasce il secondo figlio e pertanto, si vede costretto ad acquistare un'auto più confortevole e accedendo ad un finanziamento con Agos per un importo di € 20.000,00 avente rata mensile di circa € 300,00, rata che è stata rinegoziata dopo circa tre anni ad € 220,00 mensili.

Ebbene, nel 2017 il medico dott. Aldo Ercoli comunicava alla sig.ra Agostini il licenziamento (**All. 3-Lettera di licenziamento**). Con il TFR liquidato alla stessa, i coniugi hanno affrontato tutte le spese, cercando di adempiere a tutte le obbligazioni fino a quel momento intraprese, permettendo di saldare alcuni debiti accumulati nel tempo ed onerando le rate mensili del mutuo.

Si arriva così al 2020, e con la crisi pandemica da Covid-19 arriva anche per il sig. Giubbini la cassa integrazione, la quale è stata versata solamente dopo due mesi di ripresa lavorativa. In quel periodo, i coniugi



Studio Legale

Avv. Margherita Del Villano

Via Fontana Morella n. 50 int.6 –00052 Cerveteri (RM)

Tel. 392.7635706 – Telefax 06.45559658

PEC: margherita.delvillano@pecavvocaticivitatevecchia.it

non avevano nessuna opportunità per sanare i debiti, e, pertanto, chiedono e ottengono la sospensione della corresponsione del mutuo per un anno, con la speranza di un futuro prossimo migliore.

Successivamente, i coniugi riprendono con i pagamenti del mutuo, tanto da riuscire anche ad essere regolari, fino a quando il Condominio Vele Etrusche attua la procedura esecutiva presso terzi, pignorando per 1/5 lo stipendio del sig. Giubbini, per circa € 300,00 mensili.

Tale episodio ha provocato l'incapacità e l'impossibilità degli stessi di poter sostenere tali obbligazioni.

Nel caso *de quo*, indubbiamente sussiste il presupposto principale per poter accedere al beneficio richiamato dalla normativa che prevede la possibilità di "esdebitarsi", ossia cancellare tutti i debiti senza mettere a repentaglio l'intero patrimonio.

Pertanto, allo stato attuale, i sigg.ri Giubbini ed Agostini versano in una condizione di perdurante squilibrio economico tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte. Si deve specificare che i coniugi hanno sempre condotto uno stile di vita normale, senza eccessi, le cui uscite mensili riguardano unicamente quelle occorrenti ai bisogni alimentari e al pagamento delle spese mensili.

Tuttavia, al fine di far fronte ad obiettive esigenze di vita si sono ritrovati, oltremodo, in tale situazione senza riuscire, nel tempo, a trovare una via di uscita.

L'eccessiva sproporzione tra le obbligazioni assunte nel tempo ed il reddito /patrimonio dell'istante evidenzia un oggettivo stato di difficoltà economica perfettamente calzante con le soluzioni affidata CCII.

2. REQUISITI PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO e CONDIZIONI SOGGETTIVE AI SENSI DELL'ART. 69 CCII

Come già indicato, gli odierni proponenti si trovano in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che ha determinato la definitiva incapacità di poterle adempiere. Viste le circostanze suesposte, i sigg.ri Giubbini e Agostini non sono in grado di fare fronte ai propri debiti, in presenza di uno stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art.2 CCII.

Pertanto, presentano la seguente proposta di ristrutturazione dei debiti, giacchè gli istanti rientrano tra i soggetti per i quali lo stesso articolo prevede la possibilità di proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento

In particolare, dall'analisi dei redditi percepiti dagli istanti, si può verificare che le spese per il proprio sostentamento sono di poco inferiori alle entrate e la differenza costituisce quel surplus che si intende offrire per la realizzazione del presente piano.

In relazione alla meritevolezza dei coniugi Giubbini-Agostini ex art. 69 CCII, si rileva come gli istanti non risultano aver colpevolmente causato il loro stato di sovraindebitamento il quale, sostanzialmente, comprende le conseguenze derivanti dalle vicissitudini occorse alla vita familiare, poiché la parte di debito riportata dalle diverse certificazioni (CRIF, banca d'Italia) risulta prevalentemente dal mutuo per l'acquisto della casa familiare, e poi dal finanziamento per l'acquisto di un'autovettura. Infatti, dell'Ufficio Riscossione le somme



sono minime e relative al bollo auto; posizioni che sommate non sono sostenibili dagli odierni ricorrenti viste le percepite a titolo di stipendio epurate dalle spese occorrenti del nucleo familiare.

Pertanto, non vi è alcun dubbio circa l'ammissibilità ad accedere ai benefici previsti dal piano del consumatore.

3. PROPOSTA CONGIUNTA AI SENSI DELL'ART. 66 CCII

L'art.66 comma 1 CCII prevede la possibilità che i membri di una stessa famiglia possano “*presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un origine comune*”.

Pertanto, risulta ammissibile la possibilità che i membri di una stessa famiglia possano presentare proposta formulata congiuntamente, per cui lo Scrivente difensore evidenzierà le masse passive degli istanti.

4. ANALISI DELLA SITUAZIONE DEBITORIA.

I ricorrenti non si trova in nessuna delle condizioni ostative per l'accesso alla procedura di liquidazione ed in particolare lo stesso non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. 3/2012 e non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla citata Legge.

I ricorrenti non hanno inoltre compiuto atti in frode ai creditori nei cinque anni precedenti alla richiesta di ammissione alla procedura, nonché dai certificati estratti presso la procura della Repubblica territorialmente competente (**All. 4 - certificato carichi pendenti e casellario giudiziale**) e come è stato verificato, altresì, dal Gestore della crisi nominato mediante verifica della documentazione dimessa, accesso agli atti e interrogazione debitore.

Lo stato passivo è stato ricostruito in forza di documentazione acquisita dello scrivente difensore ed inerenti all'estratto Banca di Italia (**All.5 – Banca di Italia**), estratto CRIF (**All.6– Crif**); Cartelle iscritte a ruolo Agenzia delle Entrate Riscossione (**All.7– cartelle Agenzia Entrate Riscossione**), tanto al fine di consentire la massima *disclosure* in ordine ai debiti degli istanti.

Per evidenziare la tipologia dei debiti ed il totale residuo attivo, si riportano le tabelle con il dettaglio. Si specifica che, in ordine alle posizioni debitorie dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, si è provveduto a scorporare l'importo dovuto ai singoli Enti impositori a titolo di imposta, spese di notifica ed interessi maturati.

a) *Elenco creditori e debitori dettaglio voci di debito*

Nella seguente Tabella sono elencati i creditori ed il relativo ammontare del credito, natura, garanzia e privilegi.



Tabella n. 1 elenco debiti

Nr. Creditore	debitore	Natura privilegio	e/o posizione debitoria	Motivazione e	Importo debito
1) BNL	Giubbini Agostini	Privilegio		mutuo ipotecario	€ 140.087,00
2) Agos Ducato Spa	Giubbini	Chirografo		finanziamento	€ 14.200,00
3) Condominio Vele Etrusche	Giubbini Agostini	Chirografo		Oneri condominiali	€ 8.627,91
4) Findomestic	Giubbini	Chirografo		finanziamento	€ 2.598,00
5) Ifis Npl Investing S.P.A. (già Danubio Srl)	Agostini	Chirografo			€ 783,00
6) ADER*	Giubbini e Agostini	Privilegiato mob.		Tasse automobilistiche	€ 2.612,22
					<u>TOT. 168.908,31</u>

*Di seguito si riporta il dettaglio dell'ADER, si è provveduto a scorporre le singole cartelle, con differenziazione degli importi dovuti ai singoli Enti impositori, a titolo di importo originario e interessi maturati, ed all'Agenzia delle Entrate Riscossione a titolo di aggio e spese di procedura.

AGOSTINI MARIA LUISA	DA CERTIFICAZIONE			
	AdE	Amm.ne Finanziaria	ENTI VARI	TOTALI
Tot. Imposta	271,12			271,12
Sanzioni	81,34			81,34



Studio Legale

Avv. Margherita Del Villano

Via Fontana Morella n. 50 int.6 –00052 Cerveteri (RM)

Tel. 392.7635706 – Telefax 06.45559658

PEC: margherita.delvillano@pecavvocaticivitatecchia.it

Interessi di mora	7,01			7,01
<i>Diritti di notifica</i>	5,88			5,88
<i>Oneri di riscossione</i>				-
<i>Int. Mora - somme aggiuntive</i>	4,83			4,83
<i>Spese Esec.</i>		-		-
Totale Amm. Finan. Civitav.	359,47	-	-	359,47
Totale AdE Riscossione	10,71	-	-	10,71

GIUBBINI HEROS	DA CERTIFICAZIONE			
	AdE	Regione lazio	ENTI VARI	TOTALI
Tot. Imposta		1.615,36		1.615,36
Sanzioni		484,63		484,63
Interessi di mora		61,34		61,34
<i>Diritti di notifica</i>		26,97		26,97
<i>Oneri di riscossione</i>		39,13		39,13
<i>Int. Mora - somme aggiuntive</i>		14,79		14,79
<i>Spese Esec.</i>		-		-
Totale Regione Lazio	-	2.161,33	-	2.161,33
Totale AdE Riscossione	-	80,89	-	80,89

Dettaglio voci di debito:

- 1) Posizione debitoria BNL: si riscontra una esposizione debitoria per mutuo ipotecario per l'importo di € 140.087,00 (**All.8-capitolato mutuo BNL**). Si rappresenta che la BNL ha proceduto al pignoramento immobiliare sull'immobile di proprietà dei Sigg.ri Giubbini e Agostini (quota al 50% *pro capite*), attivando la procedura presso il Tribunale di Civitavecchia R.G.E. 210/2022 (**All.9-precetto, pignoramento immobiliare; All. 9bis- procedura R.G.E. 210/2022**).



Studio Legale

Avv. Margherita Del Villano

Via Fontana Morella n. 50 int.6 –00052 Cerveteri (RM)

Tel. 392.7635706 – Telefax 06.45559658

PEC: margherita.delvillano@pecavvocaticivitatecchia.it

- 2) Posizione debitoria Agos Ducato: si riscontra una esposizione debitoria il cui creditore risulta Agos Ducato S.p.A., con titoli cambiari, per un importo di € 12.120,00. Si precisa che il sig. Giubbini è tuttora in regola con i relativi pagamenti. Infatti, si allegano le cambiali pagate (**All.10-Cambiali pagate; All.10bis- precisazione credito Agos**).
- 3) Posizione debitoria Condominio Vele Etrusche: si riscontra una esposizione debitoria il cui creditore è il Condominio dell'immobile casa familiare, il quale ha effettuato la procedura di pignoramento presso terzi ai danni del sig. Giubbini e della sig.ra Agostini, per l'importo di € 8.627,91 (**All.11-pignoramento presso terzi- All.11bis-Pagamenti effettuati**).
- 4) Posizione debitoria Findomestic: si riscontra una esposizione debitoria per € 2.598,00, inerente un finanziamento acceso dal sig. Giubbini.
- 5) Posizione debitoria Ifis Npl Investing S.P.A. (già Danubio Srl): si riscontra una esposizione debitoria il cui creditore risulta la Ifis Npl Investing S.P.A. per Crediti ceduti pro soluto a soggetti che non svolgono attività di cartolarizzazione, già Danubio S.r.l. (**All.26-Raccomandata di cessione credito**).
- 6) Posizione debitoria ADER: In forza dell'estratto a ruolo dell'Agenzia delle Entrate e della Riscossione è emersa una posizione debitoria pari ad € 2.612,22. Le voci di debito attengono la tassa automobilistica e all'amministrazione finanziaria territoriale di Civitavecchia. Per una cartella del sig. Giubbini è presente una rateizzazione e, pertanto, è stata applicata una riduzione percentuale in relazione al pagato (già all.7- estratto di ruolo Ader Agostini e Giubbini).

5. CREDITI DELL'ISTANTE.

Come si evidenzia nella successiva Tabella n. 2, in favore dell'istante risultano le seguenti posizioni di credito.

5.1 Crediti dei sigg.ri Giubbini e Agostini e specificazione delle voci.

Tabella n. 2 elenco crediti

DISPONIBILITA' LIQUIDE		GIUBBINI	
Nr. Conto corrente		Riferimento	Importo
a) PostePay Evolution n. 5333171136948680		03.04.2023	€ -10,02
b) Postepay Standard n. 4023600947685089		20.11.2022	€ -0,99
DISPONIBILITA' LIQUIDE		AGOSTINI	
Nr. Conto Corrente			
c) Postepay Standard n. 4023600947685956		15.03.2023	€ -18,90



DISPONIBILITA' LIQUIDE AGOSTINI E GIUBBINI		
Nr. Conto Corrente		
d) BNL conto n. 6361/12437	31.03.2023	€ -45,21
e) Libretto di risparmio n. 25333881	31/12/2022	€ 0,00
f) Buoni Fruttiferi postali n. 000046188759	Scadenza 03/12/2016	€ 100,00

Dettaglio delle voci di cui alla Tabella n. 2:

- a) Si specifica che il Sig. Giubbini è titolare della PostePay Evolution n. 5333171136948680 presso Poste Italiane S.p.A., con saldo alla data del 30.12.2022 pari a € -10,02 che si allega (**All.12 -estratto anno 2020- 2021-2022 Postepay evolution; All.12bis- Saldo Postepay Evolution al 03.04.2023**).
- b) Si specifica che il Sig. Giubbini è titolare della PostePay Standard n. 4023600947685089 presso Poste Italiane S.p.A. con saldo alla data del 20.11.2022 di € -0,99 (**All.13-estratto postepay anno 2020-2021-2022**). Si precisa che tale postepay è scaduta e pertanto, si allega la movimentazione della nuova Postepay Standard n. 4023601029913787 con saldo di € -5,00 al 22.03.2023 (**All.13bis – saldo Postepay standard nuova**).
- c) Si specifica che la sig.ra Agostini è titolare della PostePay standard n. 4023600947685956 presso Poste Italiane S.p.A., con saldo alla data del 20.12.2022 pari a € -25,75 che si allega (**All.14- estratto anno 2020- 2021-2022 conto Postepay Standard Agostini; All.14bis-Saldo Postpay Agostini al marzo 2023**).
- d) Si specifica che i sigg.ri Giubbini- Agostini sono titolari del conto n. 6361/12437 acceso presso Banca Nazionale del Lavoro, con saldo alla data del 09.02.2023 pari a € 36,11, che si allega (**All.15 - estratto anno 2020- 2021-2022 BNL; All.15bis-saldo BNL**).
- e) Si specifica che i sigg.ri Giubbini- Agostini sono titolari di un Libretto di risparmio n. 25333881 con saldo, alla data del 31.12.2022 pari a € 0,00, che si allega (**All.16- libretto di risparmio Poste Italiane**).
- f) Si specifica che i sigg.ri Giubbini- Agostini sono titolari di Buoni Fruttiferi postali intestati ai minori (come regalo dei nonni) n. 000046188759 per l'importo € 100,00 per n. 16 buoni, che si allegano (**All.17 -buoni fruttiferi postali**).

5.2. Elenco voci di reddito



In forza della documentazione inerente la determinazione dei redditi relativi all'ultimo triennio (**All.18-CU 2021, 2022 Giubbini; All. 18bis- CU 2023 Giubbini**) si è ricostruita la posizione reddituale dell'istante, al fine di determinare il reddito medio netto, così risultando

Tabella n. 3- REDDITO SIG. GIUBBINI

REDDITO						
Nr. pensione	Reddito o	Riferimento	Importo lordo	Importo netto	Mensile netto	
CU/ 2021		2020	€ 18.619,80	€ 17.171,82	€ 1.320,90	
CU/2022		2021	€ 23.815,22	€ 20.640,27	€ 1.587,71	
CU/2023		2022	€ 23.738,00	€ 20.652,25	€ 1.558,63	
MEDIA TRIENNIO	AL					€ 1.489,08

Si rileva la seguente situazione reddituale come risultante dalla tabella n.3, in un arco temporale degli ultimi tre anni fiscali, estratta dalla media mensile triennale. In particolare, si evidenzia la media mensile degli ultimi tre anni un reddito netto mensile pari ad € 1.489,08. Si deve tenere presente che il CU/2021 si riferisce al periodo di imposta 2020, ovvero l'anno da Covid-19, per cui i fatturati di ogni impresa, ditta, società sono andati riducendosi a fronte delle chiusure delle attività. Pertanto, visto l'incremento degli ultimi due anni, si prenderà in considerazione il reddito del 2023, per una somma netta mensile di € 1.558,63.

Si specifica la sig.ra Agostini Marialuisa che risulta disoccupata dall'anno 2017, come da estratto contributivo che (già All.2).

6. ELENCO DEI BENI DEL DEBITORE

6.1 Beni mobili e immobili dei sigg.ri Giubbini e Agostini

In forza di visura catastale (**All.19-Visura catastale Agostini e Giubbini**) e visura ipotecaria (**All.20-Visura ipotecaria Giubbini e Agostini**) e di visura estratta al PRA (**All.21-Visura PRA**), si è ricostruita la situazione inerente patrimonio immobiliare e mobiliare dei sigg.ri Giubbini e Agostini:

Tabella n. 5 elenco beni immobili e mobili registrati

BENI IMMOBILI			
Nr. Indirizzo	Dati Catastali	Proprietà	Stima (Quotazione OMI)



Studio Legale

Avv. Margherita Del Villano

Via Fontana Morella n. 50 int.6 –00052 Cerveteri (RM)

Tel. 392.7635706 – Telefax 06.45559658

PEC: margherita.delvillano@pecavvocatocivitatecchia.it

Cerveteri (RM) -Via Mario Pelagalli n. 15/A	Foglio 38, particella 774, sub. 18, cat. A/2, vani 5, rendita catastale € 581,01	1./2. Giubbini Heros 1./2. Agostini Marialuisa	€ 106.000,00
Ladispoli (RM) – Via Fratelli Cairoli, 18	Foglio 64, particella 457, sub. 24, cat. A/2, classe 2, vani 5 rendita catastale € 632,66	1./6.	€ 22.666,66 (1/6 di 136.000,00)
Ladispoli (RM) – Via Fratelli Cairoli, 18	Foglio 64, particella 457, sub. 33, cat. C/2, mq 24, rendita catastale € 83,05	1./6.	€ 4.583,00 (1/6 di 27.500,00)
Ladispoli (RM) – Via Enrico Toti	Foglio 64, particella 457, sub. 30, cat. C/6, classe 5, mq 18, rendita catastale € 92,03	1./6.	€ 3.300,00 (1/6 di 19.600,00)
Ladispoli (RM) – Via Enrico Toti,11/Via Fratelli Cairoli, 2	Foglio 64, particella 1095, sub. 501, cat. F/1	25/3000	//
Bussi Sul Tirino (PE) -Via Carlo Pisacane Piano T-1	Foglio 12, particella 1024, cat. A/4, classe 1, mq 54, rendita catastale € 108,46	1./6.	€ 4.410,00 (1/6 di 26.460,00)

BENI MOBILI REGISTRATI				
Nr. Tipo	Targa e immatricolazione		Proprietà	Stima
Autoveicolo KIA SLS	FC984YW	immatricolata il 06.04.2016	Giubbini Heros	€ 9.000,00

Dettaglio delle voci di cui alla Tabella n. 5:

- 1) Gli istanti risultano proprietari per il 50% ciascuno dell'unità immobiliare sita in Cerveteri (RM) -Via Mario Pelagalli n. 15/A. Il bene risulta gravato da vincolo costituito da ipoteca volontaria del 23.11.2007 trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Civitavecchia al n. 4250 di form. Part. in favore della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. A seguito di pignoramento immobiliare, l'immobile è oggetto di procedura di esecuzione immobiliare n. R.G.E. 210/2022 pendente presso il Tribunale di Civitavecchia, Giudice dott. Vigorito. La relazione tecnica del CTU valuta l'immobile € 106.000,00 (già all.9bis).
- 2) Il sig. Giubbini Heros risulta proprietario per la quota di 1/6 dell'**immobile** sito Ladispoli (RM) alla Via Fratelli Cairoli, 18, del **box auto** nonché della **cantina**, per successione della madre sig.ra Senese Vincenza del 18.07.2020 registrato in Civitavecchia il 28.06.2021 con trascrizione n. 303947. La quota dell'istante è di 1/6 (**All.22-Dichiarazione di successione; All.22bis-quotazione OMI Ladispoli; All.22ter-Quotazione OMI Bussi sul Tirino**).
- 3) Il sig. Giubbini Heros risulta proprietario per la quota di 25/3000 dell'immobile sito in Ladispoli (RM) – Via Enrico Toti,11/Via Fratelli Cairoli, 2, ovvero di un'area urbana, ovvero un posto auto, ad oggi senza valore di stima (già all.22 e 22bis).



Si deve precisare che gli immobili di cui sopra detti sono occupati ed abitati dal padre del sig. Giubbini Heros e dal fratello, pertanto, il sig. Giubbini non è nella loro disponibilità.

- 4) Il sig. Giubbini Heros risulta proprietario per la quota di 1/6 dell'immobile sito in Bussi Sul Tirino (PE) -Via Carlo Pisacane Piano T-1, per successione della madre sig.ra Senese Vincenza del 18.07.2020 registrato in Pescara il 28.06.2021 con trascrizione n. 9241.1/2021 (già all.22 e 22bis).
- 5) Come da visura al PRA il sig. Giubbini risulta proprietario di un autoveicolo KIA SLS, anno di immatricolazione 2016, targa FC984YW, il cui valore è stimabile, stante l'anno di immatricolazione, in circa € 9.000,00 (valore quattroruote), destinata ad uso personale, nonchè unico mezzo di trasporto per raggiungere il luogo di lavoro e quindi non liquidabile.

7. NUCLEO FAMILIARE E SPESE DI SOSTENTAMENTO

Come da certificato di stato di famiglia (**All.23 -Certificato di stato di famiglia**), risulta che i coniugi Giubbini e Agostini, abbiano la propria residenza in Cerveteri (RM) alla Via Mario Pelagalli 2, insieme ai loro due figli minori, Alex nato a Roma il 06.01.2009 e Samuele nato a Roma il 26.06.2015.

Gli istanti dichiarano (**All.24-Dichiarazione spese di sostentamento**) che le spese di sostentamento annue da questi affrontate sono pari ad euro **12182,64** annue, ovvero sia euro **1015,22** mensili. Come si può facilmente notare, le entrate del ricorrente riescono a soddisfare le spese necessarie al proprio fabbisogno quotidiano.

8. ATTI DI DISPOSIZIONE

Dalla documentazione offerta inerente visure ipotecarie, si evince che l'istante non ha compiuto atti di disposizione del patrimonio al quinquennio. Si depositano, altresì, certificazioni delle cancellerie Civili, del Lavoro e delle Esecuzioni mobiliari ed immobiliari (**All.25-Certificati cancellerie**)

9. CONTENUTO DEL PIANO DEL CONSUMATORE

Alla luce di quanto sopra esposto e dalla situazione di sovraindebitamento evidente in cui versa il ricorrente, attesa la comprovata volontà dello stesso di volervi porre rimedio, assicurando ai creditori una soddisfazione assolutamente migliore rispetto a quella conseguente all'attuale situazione di difficoltà, si propone, per i debiti in essere e per le spese di procedura in oggetto, il seguente piano.

A tal fine si riepiloga la posizione debitoria dell'istante:



Tabella n. 1

Nr. Creditore	debitore	Natura privilegio	e/o	Motivazione e posizione debitoria	Importo debito
1) BNL	Giubbini Agostini	Privilegio		mutuo ipotecario	€ 140.087,00
2) Agos Ducato Spa	Giubbini	Chirografo		finanziamento	€ 14.200,00
3) Condominio Vele Etrusche	Giubbini Agostini	Chirografo		Oneri condominiali	€ 8.627,91
4) Findomestic	Giubbini	Chirografo		finanziamento	€ 2.598,00
5) Ifis Npl Investing S.P.A. (già Danubio Srl)	Agostini	Chirografo			€ 783,00
6) Amm.finanz. civitatevecchia (ADER)	Agostini	Priv. mob.			€ 359,47
7) Regione Lazio (ADER)	Giubbini	Priv. Mob.		Tasse automobilistiche	€ 2.161,33
8) ADER aggio	Agostini e Giubbini	chirografo			€ 91,60
					<u>TOT. 168.908,31</u>

Orbene, di seguito le modalità proposte per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento.

I sigg.ri Giubbini e Agostini propongono ai creditori il pagamento rateale e la remissione parziale dei debiti, da soddisfare tramite i propri redditi futuri secondo un piano di rientro, senza l'intervento di garanzie da parte di terzi e con la formula di transazione a saldo di quanto dovuto.



Studio Legale

Avv. Margherita Del Villano

Via Fontana Morella n. 50 int.6 – 00052 Cerveteri (RM)

Tel. 392.7635706 – Telefax 06.45559658

PEC: margherita.delvillano@pecavvocaticivitatevecchia.it

Tabella n. 6

1;BNL	140.087,00	24%	106.466,12	25;anni	300;rate da	354,89	mensili
2;Agos Ducato	14.200,00	80,00	2.840,00	5;anni	60;rate da	47,33	mensili
3;condominio	8.627,91	80,00	1.725,58	5;anno	60;rate da	28,76	mensili
4;findomestic	2.598,00	80,00	519,60	2;anni	24;rate da	21,65	mensili
5;ifis npl	783,00	80,00	156,60	1;anni	12;rate da	13,05	mensili
6;amm. finanz.	359,47	70,00	107,84	1;anni	12;rate da	8,99	mensili
7;regione lazio	2.161,33	70,00	648,40	5;anni	60;rate da	10,81	mensili
8;ade aggio	91,60	80,00	18,32	1; mese	1;rate da	18,32	mensili

Reddito mensile	1.558,63
Spesa familiare mensile	1.015,22
Reddito disponibile	543,41
Rata	503,79
Disponibilità finale	39,62

Come esplicitato nella superiore tabella, i sigg.ri Giubbini-Agostini intendono prevedere il pagamento della somma di euro 112.482,46, ovvero sia il 76% dell'importo inerente il creditore ipotecario BNL, il 30% del creditore privilegiato mobiliare, ed il 20% dei creditori chirografari.

Nello specifico i pagamenti interverranno con un impegno mensile di **euro € 503,79**, modalità sostenibile considerando la disponibilità economica mensile netta **di euro 543,41**, residuando al debitore istante la minor somma di **euro 39,62**, appena sufficiente per fare fronte spese non previste ed imprevedibili di lieve entità. Tanto la fine di evidenziare il massimo sforzo che i proponenti intendono porre in essere per superare la propria situazione di sovraindebitamento.

10. TEMPISTICHE DEI PAGAMENTI

In merito alle spese di procedura, la Scrivente specifica che, terminata l'esecuzione del piano, il compenso dovuto all'OCC (detratto l'acconto), sarà corrisposto all'esito del piano integralmente e correttamente eseguito, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, ai sensi dell'art. 81 comma 4 CCII.

Pertanto, i sigg.ri Giubbini e Agostini prevedono di effettuare il pagamento in favore dell'OCC, come concordato nella somma complessiva di € 5.000,00, di cui € 1.000,00 già versati a titolo di acconto, prevedendo il pagamento della parte residuale dovuta di euro 4.000,00 in 8 rate da euro 500,00.

All'esito del pagamento dei creditori, gli istanti provvederanno al pagamento dell'OCC, come su indicato.

I pagamenti inizieranno a decorrere entro 30 giorni dall'omologa e nelle modalità su indicate.



11. GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E FATTIBILITA' DELLA PROPOSTA

Il professionista incaricato ha verificato la fattibilità del Piano e l'idoneità degli stessi ad assicurare il pagamento dei crediti nonché la meritevolezza dei sig.ri Agostini e Giubbini, ed in particolare, che lo stesso non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero che non abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Il presente piano, come evidenziato, prevede il pagamento secondo un piano di rientro rateale che tiene conto delle effettive capacità reddituali degli istanti, formulata per l'appunto sul massimo sforzo supportabile dal debitore a fronte della situazione di sovraindebitamento nella quale si è venuto a trovare, non per sua colpa. Obiettivo del piano è quello, comunque, di evitare la liquidazione del cespite immobile, adibito a casa familiare. Del resto, come suindicato, la vendita di detti beni non soddisfa integralmente il creditore privilegiato.

12. PREFERIBILITA' ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Ai fini della fattibilità della proposta gli istanti dichiarano che la messa a disposizione del proprio reddito disponibile (decurtato da spese per il proprio sostentamento), garantisce la soddisfazione dei creditori.

I debitori, consapevoli della grave situazione in cui versano, ritengono che il Piano proposto sia l'unica soluzione percorribile per soddisfare i creditori avendo, nel rispetto dello spirito della legge, la possibilità di azzerare, in tal modo, i propri debiti. Il piano proposto appare la migliore alternativa che permetta di tutelare i creditori, al fine di soddisfare tutti nella misura maggiore possibile, in modo certo e tempestivo.

Si deve sottolineare come la giurisprudenza ha evidenziato che risulta preferibile una proposta di accordo che preveda un pagamento dilazionato nel tempo in favore dei creditori rispetto all'alternativa liquidatoria. Tale assunto deriva da un'ottica di bilanciamento tra interesse del creditore ad ottenere la soddisfazione del proprio credito in via esecutiva, ed interesse del debitore sovra-indebitato ad ottenere un superamento di detta situazione.

Anche il Gestore della crisi ha effettuato valutazioni della convenienza del piano in alternativa all'ipotesi di liquidazione dei beni di proprietà del ricorrente.

In ogni caso gli istanti hanno proposto di versare quanto indicato dal CTU Arch. Francesca Martellacci con la relazione di consulenza tecnica del 05.02.2023 procedura R.G.E. 210/2022- Tribunale di Civitavecchia.

A ciò possiamo aggiungere che il valore risente della minore attrazione che il mercato immobiliare oggi riserva anche alle vendite all'asta. In base alle statistiche in ambito di vendite delegate, infatti una prudente previsione di vendita non può non considerare almeno tre esperimenti d'asta deserti con conseguente ribasso del bene fino a circa il 50% (sottraendo al prezzo iniziale i 25% per ogni esperimento di vendita non andato a buon fine).



Studio Legale

Avv. Margherita Del Villano

Via Fontana Morella n. 50 int.6 –00052 Cerveteri (RM)

Tel. 392.7635706 – Telefax 06.45559658

PEC: margherita.delvillano@pecavvocaticivitatevecchia.it

Nel caso di specie, anche prospettando una più ottimistica aggiudicazione del bene ad € 53.000,00 (cioè, al terzo esperimento) è evidente che il ricavato della vendita del cespite immobiliare non consentirebbe il soddisfacimento integrale dei creditori, considerando anche l'ulteriore inevitabile aggravio di spese della procedura e pubblicità per ogni esperimento incompiuto.

Tenuto conto, quindi, della crisi congiunturale del settore immobiliare, la messa in vendita del bene non consente di prevedere un introito nel breve/medio periodo tale da consentire di pagare integralmente i creditori ed è, inoltre, da tenere presente che la vendita coattiva a seguito di esecuzione immobiliare comporta spese certe per i creditori e tempi/valori incerti per il realizzo.

Invece, dal piano proposto è di tutta evidenza la convenienza, giacchè si propone il pagamento del 76% del debito ipotecario, per una somma complessiva di € 106.000,00, importo superiore a quanto i creditori otterrebbero con la liquidazione del bene. Anche per gli altri beni immobili, il sig. Giubbini risulta proprietario solamente per 1/6 e 25/3000, che comunque, ad importi sommati, non portano alla realizzazione di un integrale soddisfacimenti di tutti i creditori.

13. RISPETTO DELLE CAUSE DI PRELAZIONE EX ART. 2741 C.C.

Le cause legittime di prelazione sono quelle che, derogando al principio secondo il quale i beni del debitore sono la comune garanzia dei creditori e chiunque ha uguale diritto di essere soddisfatto su di essi, autorizzano i creditori a favore dei quali ricorrono, ad essere soddisfatti a preferenza degli altri.

Nel piano *de quo* sono stati rispettati tutti i privilegi, considerato che nessuna vendita di beni immobili è stata prevista al fine di risolvere la situazione di sovraindebitamento venutasi a creare. Invero è stato predisposto un accordo con esclusione di liquidazioni immobiliari. Ne consegue che non vi è nessuna violazione dell'art. 2741 c.c.

14. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Alla luce di quanto su esposto e previa valutazione del nominato Gestore, il sig. Heros Giubbini e la Sig.ra Marialuisa Agostini, chiedono che l'Ill.mo Sig. Giudice Delegato, ai sensi dell'art. 67 e ss. del Codice della Crisi e dell'Impresa, valutati i requisiti previsti dagli artt. 70 e 71, voglia fissare udienza con decreto, nonché assumere tutti i provvedimenti atti all'inibizione di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio e **sospendere, per l'effetto, le procedure esecutive già azionate in danno dei ricorrenti, quali la procedura R.G.E. 210/2022- Tribunale di Civitavecchia la cui asta è stata fissata al 19 luglio 2023, ed il pignoramento presso terzi del Condominio Vele Etrusche**, nonché, ogni misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio ai fini della conclusione del procedimento.

Con riserva di ulteriore produzione documentale ovvero una sua integrazione ove necessario.

Si dichiara che in relazione al presente ricorso l'importo del contributo unificato è di € 98,00.

Cerveteri, 04.07.2023

Avv. Margherita Del Villano



Studio Legale

Avv. Margherita Del Villano

Via Fontana Morella n. 50 int.6 –00052 Cerveteri (RM)

Tel. 392.7635706 – Telefax 06.45559658

PEC: margherita.delvillano@pecavvocaticivitatevecchia.it

Si allegano i seguenti documenti:

- | | |
|---|---|
| 1) Nomina Gestore crisi OCC (All.1) | 15) estratto anno 2020, 2021 BNL (All.15) |
| 2) Estratto conto previdenziale Agostini (All.2) | 15.1) saldo BNL (All.15bis) |
| 3) Lettera licenziamento Agostini (All.3) | 16) libretto di risparmio (All.16) |
| 4) Certificato Casellario e carichi Agostini-Giubbini (All.4) | 17) buoni fruttiferi postali (All.17) |
| 5) Banca d'Italia Giubbini e Agostini (All.5) | 18) CU 2021,2022 Giubbini (All.18) |
| | 18.1) CU 2023 Giubbini (All.18bis) |
| 6) CRIF Giubbini e Agostini (All.6) | 19) Visura catastale Agostini e Giubbini (All.19) |
| 7) Estratto d ruolo ADER Giubbini e Agostini (All.7) | 20) ispezione ipotecaria (All.20) |
| 8) capitolato mutuo BNL (All.8) | 21) Visura PRA (All.21) |
| 9) precetto e pignoramento BNL (All.9) | 22) Dichiarazione di successione Giubbini (all.22) |
| 9.1) procedura R.G.E. 210-2022 (All.9bis) | 22.1) All.22bis-Agenzia Entrate - Banca dati delle quotazioni immobiliari -IMMOBILE VIA CAIROLI LADISPOLI (All.22bis) |
| | 22.2) All.22ter- Agenzia Entrate - Banca dati delle quotazioni immobiliari -BUSSI SUL TIRINO (All.22ter) |
| 10) Cambiali pagate Giubbini (All.10) | 23) All.23-Stato di famiglia (All.23) |
| 10.1) precisazione credito AGOS al 20.01.2023 (All.10bis) | 24) Spese di sostentamento (All.24) |
| 11) ppt Condominio Vele Etrusche (All.11) | |
| 11.1) Pagamenti Condominio Vele Etrusche (All.11bis) | |
| 12) estratto postepay evolution Giubbini (All.12) | 25) Certificati cancellerie (All.25) |
| 12.1) Saldo Postepay Evolution al 03.04.2023 (All.12bis) | 26) Raccomandata di cessione credito (All.26) |
| 13) estratto postepay standard Giubbini (All.13) | |
| 14) estratto postepay standard Agostini (All.14) | |
| 14.1) Saldo Postpay Agostini al marzo 2023 (All.14bis) | |





TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA

SEZIONE FALLIMENTARE

Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice delegato, dott. Andrea Barzellotti;

letti gli atti del P.U. n. 80 - 1/2023;

rilevato che con il decreto reso il 17.07.2023 ex art. 70 ccii è stata disposta la sospensione del procedimento esecutivo gravante nei confronti dei ricorrenti;

rilevato che il numero di ruolo è stato erroneamente indicato in n.r.g. 210/2010 anziché nel corretto n.r.g. 210/2022;

P.T.M.

Dispone la correzione del decreto reso il 17.07.2023 nelle parti in cui è indicato:

- “n.r.g. 210/2010” in modo che si legga “n.r.g. 210/2022”;

in modo che sia:

DISPOSTA

la sospensione del procedimento esecutivo n.r.g. 210/2022.

Si comunichi.

Civitavecchia, 18.07.2023

Il G.T.

dott. Andrea Barzellotti

